

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2885/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

## sulla concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre di lino lunghe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora le disponibilità di fibre di lino rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa<sup>(3)</sup>, ha definito sia i principali elementi che consentono di appurare l'esistenza di siffatto squilibrio, sia aiuti beneficiari degli aiuti;

considerando che la produzione comunitaria di fibre di lino lunghe nonché le importazioni prevedibili di tali fibre nella campagna in corso rivelano un possibile aumento delle disponibilità rispetto alla campagna precedente;

considerando che negli ultimi mesi la domanda di fibre nella Comunità e nei paesi terzi è diminuita rispetto allo scorso anno; che tale situazione rischia di perdurare, data la crisi congiunturale dell'industria del lino;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato è caratterizzata da un netto calo dei prezzi; che questa tendenza discendente è destinata a persistere, vista l'evoluzione prevedibile della domanda di fibre;

considerando che, data la riduzione prevedibile delle superfici seminate, ci si deve attendere nella prossima campagna un calo della produzione di lino; che si può prevedere alla fine della campagna in corso il ripristino dell'equilibrio tra le disponibilità di fibre e la loro domanda prevedibile;

considerando che l'esame della situazione del mercato porta quindi a concludere che esiste uno squilibrio temporaneo tra le disponibilità di fibre lunghe di lino e la loro domanda prevedibile; che è necessario pertanto concedere aiuti all'ammasso privato di dette fibre, in forza del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità d'applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa<sup>(4)</sup>;

considerando che il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti deve essere stabilito in funzione della duplice esigenza di decongestionare gradualmente il mercato e di semplificare la gestione amministrativa del regime di aiuti all'ammasso;

considerando che lo squilibrio temporaneo di cui sopra rischia di perdurare fino al prossimo raccolto; che la durata di tali contratti va perciò stabilita fra gli otto e i dieci mesi;

considerando che il regime dei contratti di ammasso potrebbe applicarsi a un quantitativo di fibre relativamente ingente; che per garantire un normale approvvigionamento del mercato è opportuno limitare tale quantitativo a circa un terzo della produzione comunitaria; che occorre pertanto limitare il quantitativo massimo per il quale ciascun detentore può stipulare contratti di ammasso;

considerando che, per consentire ai detentori di piccoli quantitativi di fibre di fruire del regime di ammasso, è necessario adeguare la quantità minima di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71;

considerando che, in determinate circostanze, la durata dei contratti esistenti può essere ridotta, ex articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare nel caso di adempimento delle obbligazioni contrattuali i defalchi necessari in caso di riduzione della prevista durata dell'ammasso;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

(3) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

(4) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.